CNDCEC - CNDCEC

Prot. 13744 del 01/12/2021 - Uscita

Firmatari: COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo

Giugliano (11846)

 $Impronta\ informatica:\ 5a98a5d7b021bace3d878c0c245b763ab6dcd0cf7d782edcd191e42e4340943f$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/qdia

Roma,

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Mantova Via Ilaria Alpi n. 4 Mantova – 46100

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 208/2021 — Rinuncia alla candidatura per l'elezione del CPO e incompatibilità con la candidatura per il Collegio dei Revisori

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10476 del 16/09/2021), dopo aver premesso che un iscritto ha presentato la propria candidatura sia per l'elezione del CPO e sia per il Collegio dei Revisori, avete richiesto se sia possibile da parte dello stesso ritirare la candidatura per l'elezione del CPO, giacché sarebbe "manifesta l'incompatibilità ad assumere entrambe le cariche".

Al fine di poter rispondere al quesito si osserva in via preliminare che il Regolamento per l'elezione dei CPO prevede che le candidature individuali per il CPO, ai fini della loro ammissibilità, debbano "pervenire a mezzo PEC alla Segreteria dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni (ndr: 11 settembre 2021)". Il Regolamento invece nulla dispone per l'ipotesi della rinuncia alla candidatura. In assenza di una specifica regolamentazione trovano spazio i principi generali, affermati anche da costante giurisprudenza amministrativa (¹) nella medesima fattispecie, secondo cui se da un lato l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, dando luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d'accettazione, dall'altro lato per l'esigenza di certezza che deve contraddistingue il procedimento elettorale - anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità di liste e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, visto che successivamente allo spirare del termine per la presentazione la candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l'aveva in precedenza espressa.

Di conseguenza, e a prescindere dalle ipotesi di incompatibilità di cui si dirà di seguito, la rinuncia alla candidatura a componente del CPO è ammissibile solo se perviene nelle medesime forme e nei medesimi termini previsti dall'art. 8, comma 4 del Regolamento per l'elezione del CPO per la presentazione delle candidature.

¹ Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/10/1998, n. 1384, altresì, C.G.A.R.S., 11/10/2012, n. 906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29/4/2015 n. 2432 e 12/4/2012, n. 1724; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 novembre 2007, n. 1135, T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 18/05/2018, n.281, Consiglio di Stato sez. III, 23/05/2018, n.3091.

CNDCEC - CNDCEC

Prot. 13744 del 01/12/2021 - Uscita

Firmatari: COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo Giugliano (11846)

Impronta informatica: 5a98a5d7b021bace3d878c0c245b763ab6dcd0cf7d782edcd191e42e4340943f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

In merito alla riferita incompatibilità tra la candidatura a componente del CPO e del Collegio dei Revisori deve evidenziarsi che non vi sono condizioni ostative alla contemporanea candidatura alle dette cariche. L'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 9, co. 1, lett. b) del Regolamento per l'elezione del CPO (²) si verifica solo nel caso di contemporanea elezione ad entrambe le cariche. In tal caso, l'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità può eliminarla visto che all'art. 9, comma 2 del Regolamento dispone che "L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'eletto si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti".

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa Firmato digitalmente Paolo Giugliano Firmato digitalmente Maria Rachele Vigani Firmato digitalmente 2/2

⁻

² "La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di: ... b) Revisore unico o componente del Collegio dei Revisori territoriale o nazionale...".